



*il Patronato della CGIL*

# Contratto di espansione

Decreto Legislativo 148/2015

Legge di Bilancio 2022 n. 234/2021

Circolari INPS nn. 48/2021 e 88/2022

1



# Contratto di espansione

## Imprese destinatarie

Per gli anni 2022 e 2023 le imprese **con oltre 50 dipendenti**, nell'ambito di processi di reindustrializzazione e riorganizzazione, possono stipulare in sede governativa **un contratto di espansione** con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

# Contratto di espansione

Il datore di lavoro, allo scopo di dare attuazione al contratto di espansione è obbligato a presentare apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una **fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.**

Il datore di lavoro è altresì tenuto a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione, nonché la relativa contribuzione figurativa (ove dovuta). In assenza del versamento mensile della provvista, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.

# Contratto di espansione

## Lavoratori destinatari dell'indennità mensile

Per i lavoratori che si trovino a **non più di 60 mesi** dalla prima decorrenza utile della pensione di **vecchiaia** o della pensione **anticipata**, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, è prevista **un'indennità mensile**, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro **(entro il 30 novembre 2023)**.

# Contratto di espansione

## Lavoratori destinatari dell'indennità mensile

Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la **pensione anticipata**, il datore di lavoro **versa anche i contributi previdenziali** (contribuzione correlata) utili al conseguimento del diritto.

# Contratto di espansione

## Lavoratori destinatari dell'indennità mensile

Lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della:

- **pensione di vecchiaia**, avendo maturato il requisito anagrafico di 67 anni di età e il requisito minimo contributivo pari a **20 anni** e il requisito dell'importo soglia previsto per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995;
- **pensione anticipata**, avendo maturato il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, più 3 mesi di finestra.

# Contratto di espansione

## Contribuzione correlata

Vi è una differenza fra le due forme di accesso a pensione:

- **nel caso della pensione di vecchiaia** il datore di lavoro corrisponde, per il tramite dell'INPS, al lavoratore **solo l'indennità mensile** in misura pari alla pensione maturata al momento della risoluzione del rapporto di lavoro senza versare alcun contributo e il costo del prepensionamento è sgravato di un bonus corrispondente alla NASpl a cui teoricamente avrebbe avuto diritto il lavoratore;

# Contratto di espansione

## Contribuzione correlata

- **se il primo ingresso a pensione coincide con la pensione anticipata**, l'azienda deve versare anche la c.d. contribuzione correlata nella misura fissata per il calcolo della NASpl, cioè sulla media degli ultimi 4 anni, con uno sconto corrispondente al valore della contribuzione figurativa NASpl che sarebbe stata riconosciuta al lavoratore.

# Contratto di espansione

L'indennità mensile non è riconosciuta ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata con:

- il cumulo dei periodi assicurativi;
- la pensione anticipata c.d. opzione donna;
- la pensione anticipata quota 100 e quota 102;
- la pensione anticipata per i lavoratori precoci;
- la pensione di vecchiaia anticipata lavoratori con invalidità non inferiore all'80%.



# Contratto di espansione

L'indennità mensile è **riconosciuta** invece ai titolari di assegno ordinario di invalidità solo nel caso che, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla **pensione di vecchiaia** avendo maturato i 20 anni di contribuzione.

# Contratto di espansione

## Calcolo indennità mensile

L'indennità mensile è commisurata al trattamento pensionistico lordo **maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro**, sulla base delle disposizioni vigenti in ciascuna forma previdenziale.

Eventuali benefici pensionistici utili per il diritto e la misura, previsti da specifiche disposizioni legislative (ad es.: maggiorazione del periodo per invalidità superiore al 74%, benefici amianto, ecc.) devono essere valutati ai fini del diritto e della determinazione dell'indennità mensile.

# Contratto di espansione

## Importo

Il pagamento è corrisposto **per 13 mensilità** ed è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall'INPS, in rate mensili anticipate.

Il regime fiscale della prestazione è quello della **tassazione ordinaria**.

# Contratto di espansione

Trattandosi di prestazione di accompagnamento alla pensione e non di pensione, alla predetta indennità:

- non è prevista la perequazione annua;
- non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia;
- non è prevista l'attribuzione delle prestazioni collegate al reddito;
- non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio, per cessione del quinto, per riscatti e ricongiunzioni ecc.);
- non è reversibile.



# Contratto di espansione

## Importante

Per i lavoratori che aderiranno al contratto di espansione le eventuali successive riforme pensionistiche non potranno in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto alla pensione vigente al momento dell'adesione al contratto stesso.

# Contratto di espansione

In caso di decesso del titolare di indennità mensile, ai superstiti **spetta la pensione indiretta**, in base alle disposizioni vigenti in ciascuna forma pensionistica, tenendo conto anche dell'eventuale c.d. contribuzione correlata versata dal datore di lavoro fino alla data del decesso.

# Contratto di espansione

## Cumulabilità e compatibilità

La norma non prevede specifiche disposizioni in merito al cumulo dell'indennità con lo svolgimento di attività da lavoro dipendente, autonomo o professionale. In tali casi **l'INPS non provvederà a modificare l'importo dell'indennità mensile.**

L'indennità è **incompatibile con un trattamento pensionistico diretto** maturato prima della relativa scadenza.

# Contratto di espansione

## Domanda indennità mensile

La domanda di indennità per ciascun lavoratore deve essere inoltrata telematicamente all'INPS dal datore di lavoro.

**L'INPS invierà al lavoratore** una comunicazione di liquidazione della prestazione con l'indicazione:

- importo dell'indennità
- data scadenza dell'indennità mensile

# Contratto di espansione

## Domanda di pensione

Non essendo prevista la trasformazione d'ufficio dell'indennità mensile in pensione, è necessario **che il lavoratore, nel mese antecedente la scadenza, presenti domanda di pensione di vecchiaia o anticipata recandosi per tempo al Patronato INCA-CGIL.**